



Roma 16 marzo 2021

Prot. n. 896/SG

Egregi Signori

Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB,
MN, PV, RN, VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Consiglieri Federali

LORO INDIRIZZI

Circolare nr. 9/2021

Oggetto: proroga Certificazione Unica 2021

Si trasmette la nota del Dott. Francesco Brandi, consulente della FICr:

*“Si ritiene utile ricordare che la **scadenza per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (C.U.)** da parte dei sostituti di imposta è **stata prorogata dal 16 marzo al prossimo 31 marzo p.v.**, come anticipato dal MEF con Comunicato stampa del 13 marzo u.s.*

Entro lo stesso termine del 31 marzo p.v., i sostituti che dovessero accertare la necessità di intervenire su certificazioni già inviate telematicamente, hanno l’opportunità di trasmettere un flusso di annullamento o uno di sostituzione, previa apposizione dell’apposito flag nel frontespizio. I flussi di annullamento e/o sostituzione potranno contenere solo Cu da annullare o da sostituire.

La Certificazione Unica deve essere predisposta e trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche dalle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che nel corso del 2020 abbiano erogato:

- *Indennità di trasferta;*
- *Rimborsi forfetari di spesa;*

F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it
Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006
www.ficr.it



- *Premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in riferimento alle collaborazioni gestionali.*

Tali redditi devono essere indicati nella C.U. (con la causale "N") anche se al di sotto della fascia di esenzione Irpef, pari a euro 10.000,00.

Non devono essere indicati i rimborsi di spese documentate e analitici né i rimborsi chilometrici.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, tuttavia la sanzione non si applica se la corretta certificazione è trasmessa entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra (31 marzo).

Resta in vigore l'obbligo di consegnare la copia cartacea o in pdf a mezzo email della Certificazione dei redditi erogati al percipiente entro il 31 marzo 2021.

Si ricorda infine che non è più obbligatorio presentare il Mod. 770 per i compensi sportivi pagati sotto la soglia di euro 10.000,00 per singolo percipiente.

f.to Dott. Francesco Brandi"

Nel ringraziare per l'attenzione accordata, si assicura che questa Segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f. *Francesco Brandi*